


NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- I. *Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.*
- II. *Il conciliatore deve comunicare ¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ² e imparzialità ³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità ⁴. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.*
- III. *Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:*
 - *le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;*
 - *il ruolo del conciliatore e delle parti;*
 - *gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.*
- IV. *Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.*
- V. *Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.*
- VI. *Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge*

o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

1. Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
2. **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame *oggettivo* (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.
3. **Imparzialità** indica un'attitudine *sogettiva* del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
4. **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Prima edizione
in vigore dal 1° gennaio 2003

CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Associazione Riconosciuta

Sede operativa:
c/o Centro Cristallo - Via Roma, 4
31020 Lancenigo di Villorba (TV) - Italia
tel. (+ 39) 0422 91 78 91
fax (+ 39) 0422 91 78 93

Sede legale:
Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso

e-mail: info@curiamercatorum.com
<http://www.curiamercatorum.com>
C.F. e P. IVA 03152340265

IL PRESENTE REGOLAMENTO RAPPRESENTA LA ESTRAPOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE / ARBITRATO DI CURIA MERCATORUM ATTUALMENTE IN VIGORE.

ESSO E' STATO COSÌ REDATTO AL FINE DI FORNIRE IMMEDIATE E CHIARE INDICAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA QUALORA VENGA ATTIVATA LA SOLA CONCILIAZIONE (O MEDIAZIONE), IN ASSENZA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE O ACCORDO TRA LE PARTI CHE RINVII ALL'INTERA PROCEDURA DI MEDIAZIONE / ARBITRATO.

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

2. AVVIO

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

3. IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del

conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

4. LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda;
- l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

5. L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

6. ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7. RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

8. CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c. 1, L. n° 192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro **30 giorni** dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda.

Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

TARIFFE

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella Domanda di Conciliazione. Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

SPESE DI AVVIO: € 30

Le **Spese di Avvio** sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.

Le spese di avvio **non sono dovute nei seguenti casi**:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

SPESE DI CONCILIAZIONE

VALORE DELLA LITE		SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a	€ 1.000,00	€ 40,00
Da a	€ 1.001,00 € 5.000,00	€ 100,00
Da a	€ 5.001,00 € 10.000,00	€ 200,00
Da a	€ 10.001,00 € 25.000,00	€ 300,00
Da a	€ 25.001,00 € 50.000,00	€ 500,00
Da a	€ 50.001,00 € 250.000,00	€ 1.000,00
Da a	€ 250.001,00 € 500.000,00	€ 2.000,00
Da a	€ 500.001,00 € 2.500.000,00	€ 4.000,00
Oltre	€ 2.500.001,00	€ 6.000,00

Le **Spese di Conciliazione** devono essere corrisposte **prima** dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.

Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.